



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

2004/12089/COA/BNG

Il Direttore Generale

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per l'istituzione del gioco del bingo emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (d'ora in poi: **AAMS**);

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni (d'ora in poi: **regolamento di gioco**);

Considerata la necessità ed opportunità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 19 del **regolamento di gioco**, in materia di interconnessione telematica del gioco bingo;

DECRETA

TITOLO I

Gioco del bingo con interconnessione telematica

Art. 1

Ambito e finalità

1. Il presente decreto disciplina il gioco del bingo effettuato con apposita connessione telematica tra le sale (d'ora in poi: **modalità telematica**).

Art. 2

Cartelle

1. Il gioco con **modalità telematica** avviene utilizzando cartelle in formato elettronico (d'ora in poi: **cartelle elettroniche**) emesse da **AAMS**, ad eccezione della tipologia di gioco di cui al Titolo III, Capo II.

Art. 3

Tipologie

1. Le tipologie del gioco del bingo con **modalità telematica** sono:
 - a. tipologia bingo nazionale (d'ora in poi: **bingo nazionale**) con partita gestita da **AAMS**, alla quale partecipano simultaneamente tutte le sale bingo (d'ora in poi: **sale**);
 - b. tipologia bingo intersala (d'ora in poi: **bingo intersala**), con partita gestita da una **sala** denominata **sala-master** alla quale si collegano altre **sale**;
 - c. tipologia bingo elettronico (d'ora in poi: **bingo elettronico**) caratterizzato da una partita gestita da **AAMS**, alla quale le **sale** partecipano simultaneamente su base volontaria. In questa tipologia i partecipanti al gioco utilizzano postazioni di gioco munite di terminali elettronici.



Art. 4

Sistema informatico di sala e modalità di colloquio tra sistemi

1. Con successivo decreto, da adottare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, sono emanate le specifiche tecnico-funzionali per l'integrazione del sistema informatico di sala di cui all'art. 11 del **regolamento di gioco**, nonché i protocolli di comunicazione che stabiliscono le modalità di colloquio tra la **sala** ed il sistema informatico di **AAMS**.

Art. 5

Sessione di gioco e palinsesto

1. Le partite di bingo con **modalità telematica**, avvengono all'interno di sessioni di gioco identificate da una o più partite in sequenza effettuate con la stessa modalità, tipologia e categoria.
2. Il palinsesto è una comunicazione periodica in cui sono riportate tutte le informazioni relative alle sessioni di gioco. Le informazioni riportate nel palinsesto inoltre riguardano:
 - a. il calendario delle partite per tutto il periodo di validità del palinsesto;
 - b. tutti i parametri necessari per la gestione delle partite;
 - c. i prezzi delle cartelle per partita;
 - d. i parametri per la determinazione dei premi e la loro modalità di assegnazione, in conformità a quanto stabilito dal presente decreto.
3. Per le tipologie di gioco di cui al titolo II e IV, **AAMS** comunica il palinsesto alle **sale**. Per la tipologia di gioco di cui al titolo III, il palinsesto è comunicato dalla **sala-master** ed è approvato da **AAMS**.
4. Le **sale**, sulla base dei palinsesti ricevuti, formano il proprio palinsesto di sala riguardante tutte le attività di gioco offerte, comprese anche le sessioni di bingo disciplinato dal **regolamento di gioco**, lo comunicano ad **AAMS** ed ai partecipanti al gioco.
5. **AAMS**, con successiva circolare, definisce la durata e le modalità di formazione e comunicazione dei palinsesti.

TITOLO II

Tipologia bingo nazionale

Art. 6

Soggetti

1. I soggetti sono:
 - a. **AAMS** che controlla il gioco e gestisce le partite alle quali partecipano le **sale**;
 - b. le **sale** che partecipano alle partite.

Art. 7

Elementi

1. Gli elementi, oltre a quelli specificati nell'articolo 2, lettere b) e c), del **regolamento di gioco**, sono:
 - a. le **cartelle elettroniche** trasmesse da **AAMS** a ciascuna **sala** che provvede a renderle disponibili ai partecipanti al gioco in formato cartaceo di colore bianco. Nel decreto



- di cui all'articolo 4, sono indicati gli elementi grafici e le informazioni riportate su ogni cartella nonché le modalità di gestione delle cartelle;
- b. l'apparecchiatura di estrazione di **AAMS**, per l'estrazione dei numeri anche con modalità informatica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del **regolamento di gioco**.

Art. 8

Sistema informatico di sala

1. Il sistema informatico di sala è integrato, in base alle specifiche tecnico-funzionali definite con il decreto di cui all'articolo 4, in modo da assicurare:
 - a. il colloquio in tempo reale con **AAMS**;
 - b. la gestione delle **cartelle elettroniche**.

Art. 9

Norme generali

1. Regole sulla sessione di gioco:
 - a. durante la sessione di gioco non è consentito effettuare partite con altre tipologie e modalità;
 - b. le **sale** hanno l'obbligo di partecipare alle sessioni di gioco.
2. Vendita delle cartelle:
 - a. si applicano le modalità di vendita delle cartelle di cui all'articolo 5, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del **regolamento di gioco**;
 - b. la **sala** termina le operazioni di vendita entro l'orario previsto da **AAMS** nel palinsesto e trasmette, ad **AAMS**, prima dell'inizio della partita i dati identificativi delle cartelle vendute. Le cartelle stampate, ma non vendute, vengono annullate al termine della sessione.
3. Comunicazioni:
 - a. **AAMS** comunica a tutte le **sale** il numero delle cartelle vendute e l'ammontare dei premi di cui al successivo articolo 11. Tali informazioni sono comunicate ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 10, del **regolamento di gioco**.
4. Estrazione dei numeri e identificazione della cartella vincente:
 - a. **AAMS** effettua le operazioni di estrazione e trasmette simultaneamente alle **sale** ogni numero estratto. I numeri estratti sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 10, del **regolamento di gioco**;
 - b. il gioco viene interrotto appena uno o più partecipanti al gioco annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo articolo 11;
 - c. colui che reclama la vincita di uno dei premi di cui al successivo articolo 11, comma 2, lettere a), b) e d), comunica alla **sala** il numero della cartella vincente. La **sala** trasmette ad **AAMS** i dati identificativi di tale cartella ai fini della verifica e della convalida della vincita. Una volta convalidata la vincita, **AAMS** dà l'annuncio ufficiale in tutte le **sale** della vincita dei premi di cui al successivo articolo 11, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d). Per l'assegnazione del premio di cui al successivo articolo 11, comma 2, lettera e), **AAMS** invia a tutte le **sale** i rimanenti numeri estratti, consentendo a ciascuna **sala** di proseguire la partita;



- d. i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti i premi di cui al successivo articolo 11, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d), nonché i dati identificativi della **sala** o delle **sale** nelle quali sono state vendute tali cartelle sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 10, del **regolamento di gioco**.

Art. 10

Prezzi delle cartelle

1. Il prezzo delle cartelle per partita è scelto da **AAMS** tra quelli stabiliti dall'articolo 4 del **regolamento di gioco**. Possono inoltre essere emesse cartelle con prezzo di euro 5,00.

Art. 11

Premi

1. I premi sono: la cinquina, il bingo nazionale, il premio speciale bingo accumulato ed il bingo di sala.
2. La somma da distribuire in premi è costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi è stabilita da **AAMS** nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:
- alla cinquina è attribuito un valore compreso tra 1 e 4;
 - al bingo nazionale è attribuito un valore compreso tra 15 e 40;
 - all'apposito fondo istituito per l'erogazione del premio bingo accumulato, è attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unità di euro dei premi di cui alle lettere a), b) ed e);
 - al bingo accumulato è attribuito un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato è assegnato in qualsiasi partita, in aggiunta al premio bingo nazionale, al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia è definito da **AAMS** ed è compreso tra 30 e 48;
 - al bingo di sala è attribuito un valore percentuale compreso tra 15 e 35. Tale valore si applica all'importo ricavato dalla vendita di cartelle in ciascuna **sala**. La **sala** in cui viene assegnato il bingo nazionale assegna allo stesso vincitore anche il bingo di sala;
3. Ciascuna **sala**, su richiesta di **AAMS** nella fase iniziale dell'introduzione del **bingo nazionale**, è obbligata ad anticipare al fondo, di cui al precedente comma 2, lettera c), un importo massimo di euro 2000.

Art. 12

Pagamento delle vincite

1. Il pagamento del premio bingo di sala è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 9, commi 9, 10, 11, 12 e 13 del **regolamento di gioco**.
2. Se il valore del singolo premio, di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b) e d), è non superiore ad euro 3000, la **sala** provvede al pagamento secondo le modalità di cui al comma 1.
3. Se il valore del singolo premio, di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b) e d), è superiore ad euro 3000, la **sala** richiede ad **AAMS** l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che,



debitamente sottoscritta dal rappresentante della **sala**, viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla **sala** all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonché l'indicazione delle modalità di pagamento, che può avvenire attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, è effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio è prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c). La **sala** comunica ad **AAMS**, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento è effettuato non prima di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La **sala** annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale di gioco. La **sala** ha facoltà di effettuare il pagamento delle vincite prima del termine sopraindicato.

Art. 13

Sistema di gestione dei flussi monetari

1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di **AAMS**, è effettuato dalla **sala**, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, su un conto corrente indicato da **AAMS**. Tale versamento è garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
2. **AAMS** presta i servizi per la gestione dei flussi finanziari relativi al pagamento dei premi prelevando l'importo versato da ciascuna **sala** su un conto corrente ai fini del versamento a favore delle **sale** nelle quali si sono realizzate le vincite. La **sala** versa sul conto corrente sopraindicato, entro due giorni successivi alla chiusura della giornata di gioco, ad esclusione delle festività e dei sabati, l'importo derivante, per la giornata stessa, dall'applicazione dei valori percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a), b) e c) dedotti i premi pagati in **sala** ai sensi dell'articolo 12, comma 2.
3. La **sala** versa, sul conto corrente di cui al comma 2, l'importo comunicato da **AAMS** antecedentemente all'attivazione del **bingo nazionale**, a garanzia del pagamento dei premi. L'importo è utilizzato dall'intestatario del conto, dietro indicazione di **AAMS**, in caso di inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2. Tale inadempimento comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di versamento da parte della **sala** dell'importo a garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il versamento non è effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione della concessione e in caso di ulteriore inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2, è disposta la revoca della concessione ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
4. I premi non riscossi sono versati sul conto corrente di cui al comma 2 entro 10 giorni dalla data di prescrizione stabilita ai sensi del comma 3 dell'articolo 12.

Art. 14

Gestione delle anomalie

1. Le anomalie intervenute in una **sala** che non consentono la trasmissione dei dati di vendita delle cartelle prima dell'orario previsto nel palinsesto oppure lo scambio tra la **sala** ed **AAMS** delle informazioni relative alla partita, comportano l'esclusione della **sala** dalla partita e il rimborso del prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco della **sala** stessa.



2. Le anomalie intervenute in una **sala**, successivamente alla trasmissione dei dati di vendita fino all'invio dei rimanenti numeri estratti successivamente all'attribuzione del premio di cui al precedente articolo 11, comma 2, lettera b), che non consentono lo scambio tra la **sala** ed **AAMS** delle informazioni relative alla partita comportano:
 - a. l'esclusione della **sala** dalla partita fermo restando l'attribuzione degli eventuali premi già realizzati nella **sala** stessa;
 - b. il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco;
 - c. il versamento dell'importo di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Se le anomalie intervengono in un numero di **sale** superiore al quaranta per cento del numero totale di **sale** che partecipano alla partita, la partita è interrotta da **AAMS** e le **sale** procedono al rimborso del prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco.
4. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicata ai partecipanti al gioco di ciascuna **sala**.

TITOLO III **Tipologia bingo intersala**

Art. 15 *Soggetti*

1. I soggetti sono:
 - a. **AAMS** che controlla il gioco;
 - b. la **sala master** che, oltre a partecipare alle partite con tipologia **bingo intersala**, organizza e gestisce partite e presta la garanzia per il pagamento dei premi.
 - c. le **sale** che partecipano alle partite di tipologia **bingo intersala**.

Art. 16 *Costituzione del circuito di bingo intersala*

1. La **sala** richiede ad **AAMS** l'autorizzazione ad esercitare la funzione di **sala-master** presentando il modello di cui all'allegato 1), corredato dal proprio progetto di circuito intersala, dalla dichiarazione dell'importo proposto a garanzia del pagamento dei premi, di cui ai successivi articoli 24, comma 3, e 32, comma 3, dalle dichiarazioni di adesione delle **sale** al proprio circuito, conformi al modello di cui all'allegato 2), nonché dall'atto sottoscritto con le **sale** che partecipano al circuito. Il progetto di circuito intersala descrive anche il sistema adottato per garantire la regolare esecuzione delle partite.
2. **AAMS** autorizza l'esercizio delle funzioni di **sala-master** a condizione che sia approvato il progetto di circuito intersala proposto, con un numero complessivo di postazioni di gioco non inferiore a 6000 e con un numero di sale comunque non inferiore a 12, che sia versato l'importo approvato da **AAMS** per la prestazione della garanzia di cui al comma 1, che sia collaudato il sistema informatico per il **bingo intersala**. L'autorizzazione ha durata fino al 15 novembre 2007, rinnovabile di anno in anno.
3. La **sala-master** comunica ad **AAMS**, tramite il modello di cui allegato 1), ogni variazione intervenuta negli elementi indicati nel modello stesso.
4. L'autorizzazione all'esercizio della funzione di **sala-master** è revocata da **AAMS** in caso di:
 - a) inadempimento a quanto stabilito nel presente decreto;



- b) realizzazione del circuito intersala in difformità al progetto proposto;
- c) difformità del sistema informatico utilizzato per il bingo intersala rispetto a quello collaudato da AAMS.

Art. 17

Categorie di bingo intersala

1. Il **bingo intersala** si articola nelle categorie **bingo simultaneo intersala** e **bingo accumulato intersala**.

CAPO I

Bingo simultaneo intersala

Art. 18

Elementi

1. Gli elementi, oltre a quelli specificati dall'articolo 2, lettere b) e c) del **regolamento di gioco**, sono:
 - a. **le cartelle elettroniche**, trasmesse da AAMS alla **sala-master**, la quale le trasmette alle **sale** indicate nel circuito intersala, che provvedono a renderle disponibili ai partecipanti al gioco in formato cartaceo di colore diverso dal bianco. Nel decreto, di cui all'articolo 4, sono indicati gli elementi grafici e le informazioni riportate su ogni cartella nonché le modalità di gestione delle cartelle;
 - b. **l'apparecchiatura di estrazione**, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del **regolamento di gioco**. E' ammessa l'estrazione anche con modalità informatica ai sensi del successivo articolo 20, comma 4, lettera a).

Art. 19

Sistemi informatici

1. Il sistema informatico di sala è integrato in base alle specifiche tecnico-funzionali definite con il decreto di cui all'articolo 4, in modo assicurare:
 - a. il colloquio in tempo reale con la **sala-master**;
 - b. la gestione delle **cartelle elettroniche**.
2. Il sistema informatico della **sala-master**, in aggiunta alle funzionalità del sistema di sala, di cui al precedente comma 1, è integrato in modo da assicurare:
 - a. il colloquio in tempo reale con AAMS;
 - b. il colloquio in tempo reale con le **sale** partecipanti al **bingo simultaneo intersala**.

Art. 20

Norme generali

1. Regole sulla sessione di gioco:
 - a. durante la sessione di gioco non è consentito effettuare partite con altre modalità, tipologie e categorie;



- b. le **sale** hanno facoltà di aderire al **bingo simultaneo intersala**. Le **sale** che aderiscono hanno l'obbligo di partecipare a tutte le sessioni di gioco.
2. Vendita delle cartelle:
 - a. si applicano le modalità di vendita delle cartelle di cui all'articolo 5, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del **regolamento di gioco**;
 - b. la **sala** termina le operazioni di vendita entro l'orario previsto dalla **sala-master** nel palinsesto e trasmette, prima dell'inizio della partita, alla **sala-master**, l'elenco delle cartelle vendute. Le cartelle stampate ma non vendute vengono annullate al termine della sessione.
3. Comunicazioni:
 - a. prima dell'inizio di ogni partita, la **sala-master** trasmette ad **AAMS** l'elenco delle cartelle vendute in ciascuna **sala** e l'ammontare dei premi di cui al successivo articolo 22;
 - b. la **sala-master** comunica a tutte le **sale** il numero delle cartelle vendute e l'ammontare dei premi di cui al successivo articolo 22. Tali informazioni sono comunicate ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite dell'articolo 8, comma 10, del **regolamento di gioco**.
4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente:
 - a. L'estrazione con modalità non informatica può essere effettuata in una delle sale del circuito intersala, di volta in volta indicata dalla **sala-master**. In tal caso, ogni numero estratto è comunicato ad **AAMS** prima dell'estrazione del numero successivo. L'estrazione con modalità informatica è effettuata da **AAMS** che invia alla sala-master la sequenza dei novanta numeri estratti. Ogni numero è comunicato dalla **sala-master** simultaneamente a ciascuna **sala** e da questa comunicato ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite nell'articolo 8, comma 10, del **regolamento di gioco**;
 - b. il gioco è interrotto appena uno o più partecipanti al gioco annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo articolo 22;
 - c. colui che reclama la vincita di uno dei premi di cui al successivo articolo 22, comma 2, lettere a), b) e d), comunica alla **sala** il numero della cartella vincente. La **sala** trasmette alla **sala-master** i dati identificativi della cartella ai fini della verifica della vincita. Se la verifica ha esito positivo, la **sala-master** comunica ad **AAMS** i dati identificativi della cartella vincente ai fini della convalida della vincita. Una volta convalidata la vincita, la **sala-master** dà l'annuncio ufficiale in tutte le **sale** della vincita di uno dei premi di cui al successivo articolo 22, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d). Per l'assegnazione del premio di cui al successivo articolo 22, comma 2, lettera e), la **sala-master** invia a tutte le **sale** i rimanenti numeri estratti, consentendo a ciascuna **sala** di proseguire la partita;
 - d. i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti i premi di cui al successivo articolo 22, comma 2, lettere a), b) ed eventualmente d) ed i dati identificativi della **sala** o delle **sale** nelle quali sono state vendute tali cartelle sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite nell'articolo 8, comma 10, del **regolamento di gioco**.



*Art. 21
Prezzi delle cartelle*

1. Il prezzo delle cartelle per partita è scelto dalla **sala-master** tra quelli stabiliti dall'articolo 4 del **regolamento di gioco**. Possono inoltre essere emesse cartelle con prezzi di euro 0,50, ed euro 5,00.

*Art. 22
Premi*

1. I premi sono: la cinquina, il bingo intersala, il premio speciale bingo accumulato ed il bingo di sala.
2. La somma da distribuire in premi è costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi è stabilita dalla **sala-master** nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:
 - a. alla cinquina è attribuito un valore compreso tra 1 e 8;
 - b. al bingo intersala è attribuito un valore compreso tra 20 e 50;
 - c. all'apposito fondo istituito per l'erogazione del bingo accumulato è attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unità di euro dei premi di cui alle lettere a), b) ed e);
 - d. al bingo accumulato, è assegnato un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato è assegnato in qualsiasi partita, in aggiunta al premio bingo intersala, al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia è definito dalla **sala-master** ed è compreso tra 32 e 44. La **sala-master** può stabilire nel palinsesto un limite, espresso in numero di partite o di sessioni, ovvero in valore del premio bingo accumulato e, in ogni partita effettuata oltre tale limite, il premio bingo accumulato è assegnato ai partecipanti al gioco che realizzano il bingo con un numero di palline estratte incrementato di una unità per partita rispetto al numero soglia indicato nel palinsesto.
 - e. al bingo di sala è attribuito un valore compreso tra 10 e 30. Tale valore si applica all'importo ricavato dalla vendita di cartelle in ciascuna **sala**. La **sala-master** ha facoltà, per ciascuna sessione e previa indicazione nel palinsesto, di determinare l'importo del bingo di sala ripartendo in parti uguali tra le **sale** l'importo complessivo previsto per tale premio. La **sala** in cui viene assegnato il bingo intersala assegna allo stesso vincitore anche il bingo di sala;
 - f. la **sala-master** ha facoltà di effettuare sessioni nelle quali non è prevista l'attribuzione del premio di cui alla lettera e).
3. Ciascuna **sala**, su richiesta della **sala-master**, nella fase iniziale dell'introduzione del **bingo simultaneo intersala**, anticipa al fondo, di cui alla lettera c), un importo massimo di euro 4000.

*Art. 23
Pagamento delle vincite*

1. Il premio bingo di sala è pagato dalla **sala** secondo le modalità di cui all'articolo 9, commi 9, 10, 11,12 e 13 del **regolamento di gioco**.



2. Se il valore del singolo premio, di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e d), è non superiore ad euro 3000, la **sala** provvede al pagamento secondo le modalità di cui al comma 1.
3. Se il valore del singolo premio, di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a), b) e d), è superiore ad euro 3000, la **sala**, per il tramite della **sala-master**, richiede ad **AAMS** l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della **sala**, viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla **sala** all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonché l'indicazione delle modalità di pagamento, che può avvenire attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, è effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio è prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c). La **sala** comunica ad **AAMS**, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento è effettuato non prima di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La **sala** annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale di gioco. La **sala** ha facoltà di effettuare il pagamento delle vincite prima del termine sopraindicato.

Art. 24

Sistema di gestione dei flussi monetari

1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di **AAMS**, è effettuato da ciascuna **sala**, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, su un conto corrente indicato da **AAMS**. Tale versamento è garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
2. Le **sala** e la **sala-master** adottano un sistema di compensazione, approvato da **AAMS**, per consentire il pagamento dei premi, di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettere a), b) e d), da parte delle **sala** presso le quali si sono realizzate le vincite. Il sistema di compensazione garantisce, comunque, che le vincite siano pagate nei termini stabiliti nell'articolo 23, comma 3.
3. A garanzia del pagamento dei premi, prima dell'attivazione del **bingo simultaneo intersala**, la **sala-master** versa, sul conto corrente di cui all'articolo 13, comma 2, un importo che viene proposto nella dichiarazione di cui all'allegato 1) al presente decreto ed approvato da **AAMS**. L'importo è utilizzato da **AAMS** in caso di inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2. Tale inadempimento comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di versamento da parte della **sala** dell'importo a garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il versamento non è effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione della concessione e in caso di ulteriore inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2, è disposta la revoca della concessione ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. L'inadempimento da parte della **sala-master** comporta anche la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 16.
4. I premi non riscossi sono versati sul conto corrente di cui al comma 2 entro 10 giorni dalla data di prescrizione stabilita ai sensi del comma 3 dell'articolo 23.



Art. 25

Gestione delle anomalie

1. Le anomalie intervenute in una **sala** che non consentono la trasmissione dei dati di vendita prima dell'orario previsto nel palinsesto oppure lo scambio tra le **sale** e la **sala-master** delle informazioni relative alla partita, comportano l'esclusione della **sala** dalla partita e il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco della **sala** stessa.
2. Le anomalie intervenute in una **sala**, successivamente alla trasmissione dei dati di vendita fino all'invio dei rimanenti numeri estratti successivamente all'attribuzione del premio di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), che non consentono lo scambio tra la **sala** e la **sala-master** delle informazioni relative alla partita comportano:
 - a. l'esclusione della **sala** dalla partita, fermo restando l'attribuzione degli eventuali premi già realizzati nella **sala** stessa;
 - b. il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco e, a richiesta della **sala-master**, il versamento dell'importo per operare la compensazione di cui all'articolo 24, comma 2.
3. Le anomalie intervenute nella **sala-master** che non consentono lo scambio con **AAMS** delle informazioni relative alla partita comportano l'obbligo di interrompere la sessione di gioco appena è conclusa la partita nella quale si è verificata l'anomalia. I dati di gioco relativi a tale partita sono trasmessi ad **AAMS**, immediatamente dopo che è risolta l'anomalia.
4. Se le anomalie intervengono in un numero di **sale** superiore ad un valore percentuale, proposto dalla **sala-master** ed approvato da **AAMS**, del totale numero di sale che partecipano alla partita, la partita è interrotta dalla **sala-master** e le sale procedono al rimborso del prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco.
5. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 4, e la interruzione della sessione di gioco, di cui al comma 3, sono comunicate ai partecipanti al gioco di ciascuna **sala**.

CAPO II

Bingo accumulato intersala

Art. 26

Elementi

1. Gli elementi sono quelli specificati dall'articolo 2, lettere a), b) e c) del **regolamento di gioco**.

Art. 27

Sistemi informatici

1. Il sistema informatico di sala è integrato in base alle specifiche tecnico-funzionali definite con il decreto di cui all'articolo 4, in modo di assicurare il colloquio in tempo reale con la **sala-master**.
2. Il sistema informatico della **sala-master**, in aggiunta alle funzionalità del sistema di sala, è integrato in modo da assicurare:
 - a. il colloquio in tempo reale con **AAMS**;
 - b. il colloquio in tempo reale con le **sale** partecipanti al **bingo accumulato intersala**.



Art. 28
Norme generali

1. Regole sulla sessione di gioco:
 - a. durante la sessione di gioco non è consentito effettuare partite con altre modalità, tipologie e categorie;
 - b. le **sale** del circuito hanno facoltà di aderire alle partite di **bingo accumulato intersala**.
2. Vendita delle cartelle:
 - a. si applicano le modalità di vendita delle cartelle di cui all'articolo 5 del regolamento di gioco.
3. Comunicazioni:
 - a. prima dell'inizio di ogni partita, ciascuna **sala** trasmette alla **sala-master** l'elenco delle cartelle vendute;
 - b. **prima dell'inizio di ogni partita, la sala-master trasmette ad AAMS l'elenco delle cartelle vendute in ciascuna sala;**
 - c. la **sala-master** comunica all'inizio di ogni partita l'ammontare del premio di cui al successivo articolo 30, comma 2, lettera d). Tali informazioni sono comunicate ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite dell'articolo 8, comma 10, del **regolamento di gioco**.
4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente:
 - a. l'estrazione dei numeri avviene in ciascuna **sala**, la quale comunica ogni numero estratto alla **sala-master**. I numeri estratti sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite nell'articolo 8, comma 10, **del regolamento di gioco**;
 - b. il gioco è interrotto appena uno o più partecipanti al gioco annuncia il conseguimento di uno dei premi di cui al successivo articolo 30, comma 2, lettere a) e b), e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 12,13,14 e 15 del **regolamento di gioco**;
 - c. colui che annuncia la vincita del premio di cui al successivo articolo 30, comma 2, lettera d), comunica alla **sala**, il numero della cartella vincente. La sala trasmette alla **sala-master** i dati identificativi della cartella che si assume vincente ai fini della verifica della vincita. Se la verifica ha esito positivo, la **sala-master** comunica ad **AAMS** i dati identificativi della cartella vincente e la sequenza dei numeri estratti ai fini della convalida della vincita. Una volta convalidata la vincita, la **sala-master** dà l'annuncio ufficiale in tutte le **sale** della vincita del premio di cui all'articolo 30, comma 2, lettera d) e procede alla rideterminazione di tale premio dandone comunicazione a tutte le **sale**;
 - d. i dati identificativi della cartella o delle cartelle vincenti il premio di cui al successivo articolo 30, comma 2, lettera d) ed i dati identificativi della **sala** o delle **sale** nelle quali sono state vendute tali cartelle sono comunicati ai partecipanti al gioco secondo le modalità stabilite nell'articolo 8, comma 10, del **regolamento di gioco**.



Art. 29
Prezzi delle cartelle

1. Il prezzo delle cartelle per partita è scelto dalla **sala-master** tra quelli stabiliti dall'articolo 4 del **regolamento di gioco**.

Art. 30
Premi

1. I premi sono: la cinquina, il bingo ed il premio speciale bingo accumulato.
2. La somma da distribuire in premi è costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi è stabilita dalla **sala-master** nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:
 - a. alla cinquina è attribuito un valore compreso tra 1 e 4;
 - b. al bingo è attribuito un valore compreso tra 40 e 52;
 - c. all'apposito fondo istituito per l'erogazione del bingo accumulato è attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unità di euro dei premi di cui alle lettere a) e b);
 - d. al bingo accumulato è attribuito un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato è determinato per ciascuna partita sulla base dell'ammontare del fondo di cui alla lettera c) al termine dell'ultima partita effettuata nelle sale del circuito e, in caso di assegnazione, viene immediatamente rideterminato. Il bingo accumulato è assegnato in aggiunta al premio del bingo al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia è definito dalla **sala-master** ed è compreso tra 32 e 49. La **sala-master** può decidere di assegnare un valore, comunque compreso tra 32 e 49, diverso per ciascuna **sala**. La **sala-master** può stabilire nel palinsesto un limite, espresso in valore del premio bingo accumulato, oltre il quale il premio è assegnato ai partecipanti al gioco che realizzano il bingo con un numero di palline estratte incrementato di una unità per ogni successiva sessione rispetto al numero soglia definito. E' consentita, in ciascuna sessione, la ripartizione del fondo tra più premi bingo accumulato assegnati al partecipante al gioco che realizza il bingo con un numero di palline estratte compreso in un intervallo di numeri soglia stabilito dalla sala master diverso per ogni premio.
3. Ciascuna **sala**, su richiesta della **sala-master**, nella fase iniziale dell'introduzione del **bingo accumulato intersala**, anticipa al fondo, di cui alla lettera c), un importo massimo di euro 4000.

Art. 31
Pagamento delle vincite

1. L'attribuzione dei premi di cui al precedente articolo 30, comma 2, lettere a) e b), è effettuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 9, 10, 11' 12 e 13 del **regolamento di gioco**.
2. Se il valore del premio, di cui al precedente articolo 30, comma 2, lettera d), è non superiore ad euro 3000, la **sala** provvede al pagamento secondo le modalità di cui al comma 1.



3. Se il valore del premio, di cui al precedente articolo 30, comma 2, lettera d), è superiore ad euro 3000, la **sala**, per il tramite della **sala-master** richiede, ad **AAMS** l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della **sala**, viene consegnata al vincitore e costituisce titolo per la riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla **sala** all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonché l'indicazione delle modalità di pagamento, che può avvenire attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, è effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio è prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c). La **sala** comunica ad **AAMS**, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento è effettuato non prima di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La **sala** annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale di gioco. La **sala** ha facoltà di effettuare il pagamento delle vincite prima del termine sopraindicato.

Art. 32

Il sistema di gestione dei flussi monetari

1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di **AAMS**, è effettuato dalla sala, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, su un conto corrente indicato da **AAMS**. Tale versamento è garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
2. Le **sale** e la **sala-master** adottano un sistema di compensazione, approvato da **AAMS**, per consentire il pagamento dei premi, di cui al precedente articolo 30, comma 2, lettera d), da parte delle **sale** presso le quali si sono realizzate le vincite. Il sistema di compensazione garantisce, comunque, che le vincite siano pagate nei termini indicati nell'articolo 31, comma 3.
3. A garanzia del pagamento dei premi, prima dell'attivazione del **bingo accumulato intersala**, la **sala-master** versa, sul conto corrente di cui al comma 2 dell'articolo 13, un importo che viene proposto nella dichiarazione di cui all'allegato 1) al presente decreto ed approvato da **AAMS**. L'importo è utilizzato da **AAMS** in caso di inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2. Tale inadempimento comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di versamento da parte della **sala** dell'importo a garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il versamento non è effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione della concessione e in caso di ulteriore inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2, è disposta la revoca della concessione ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29. L'inadempimento da parte della **sala-master** comporta anche la revoca immediata dell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 16.
4. I premi non riscossi sono versati sul conto corrente di cui al comma 2 entro 10 giorni dalla data di prescrizione stabilita ai sensi del comma 3 dell'articolo 31.

Art. 33

Gestione delle Anomalie

1. Le anomalie intervenute in una **sala** che non consentono la trasmissione dei dati di vendita delle cartelle oppure lo scambio tra le sale e la sala-master delle informazioni relative alla



- partita, comportano l'esclusione della **sala** dalla partita e il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco della **sala** stessa.
2. Le anomalie intervenute in una **sala**, successivamente alla trasmissione dei dati di vendita, che non consentono lo scambio tra la **sala** e la **sala-master** delle informazioni relative alla partita, comportano:
 - a. l'esclusione della **sala** dalla partita, fermo restando l'attribuzione degli eventuali premi già realizzati nella **sala** stessa;
 - b. il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco e, a richiesta della **sala-master**, il versamento dell'importo per operare la compensazione di cui all'articolo 32.
 3. Le anomalie intervenute nella **sala-master** che non consentono lo scambio con **AAMS** delle informazioni relative alla partita comportano l'obbligo di interrompere la sessione di gioco appena è conclusa la partita nella quale si è verificata l'anomalia. I dati di gioco relativi a tale partita sono trasmessi ad **AAMS**, immediatamente dopo che è risolta l'anomalia.
 4. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicata ai partecipanti al gioco di ciascuna **sala**.

TITOLO IV

Bingo elettronico

Art. 34

Soggetti

1. I soggetti sono:
 - a. **AAMS** che controlla il gioco ed organizza partite alle quali partecipano le **sale**;
 - b. le **sale** che partecipano alle partite.

Art. 35

Elementi

1. Gli elementi sono:
 - a. le **cartelle elettroniche**, trasmesse da **AAMS** a ciascuna **sala** che provvede a renderle disponibili ai partecipanti al gioco attraverso le apparecchiature di cui alla lettera c).
 - b. l'apparecchiatura di estrazione di **AAMS** per l'estrazione dei numeri con modalità informatica;
 - c. le postazioni di gioco munite di terminali elettronici (d'ora in poi: **terminali di gioco**). I **terminali di gioco** sono apparecchiature elettroniche che consentono di partecipare alla partita e possono essere utilizzati esclusivamente per il gioco del bingo. Il numero di **terminali di gioco** installabili in ogni **sala** non può essere superiore, per un periodo di sperimentazione di mesi sei, al quindici per cento del numero di postazioni di gioco della **sala**, e sono ubicati in un'apposita area della **sala**.



Art. 36

Sistema informatico di sala

1. Il sistema informatico di sala è integrato, in base alle specifiche tecnico-funzionali definite nel decreto di cui all'articolo 4, in modo da assicurare:
 - a. il colloquio in tempo reale con **AAMS**;
 - b. la gestione delle **cartelle elettroniche**;
 - c. la gestione dei **terminali di gioco**.

Art. 37

Norme generali

1. Regole sulla sessione di gioco:
 - a. durante la sessione di gioco non è consentito effettuare partite con altre tipologie e modalità;
 - b. le **sale** hanno facoltà di aderire al **bingo elettronico**.
2. Vendita delle cartelle:
 - a. i partecipanti al gioco acquistano presso la **sala** un credito di gioco, di importo non superiore ad euro cinquecento, che utilizzano per acquistare cartelle tramite il **terminale di gioco**;
 - b. il **terminale di gioco** consente ai partecipanti al gioco l'acquisto delle cartelle per un tempo predefinito, stabilito da **AAMS** nel palinsesto, oltre il quale non è più possibile acquistare cartelle.
3. Comunicazioni:
 - a. le sale comunicano ad **AAMS** l'elenco delle cartelle vendute da ciascun **terminale di gioco**, ed **AAMS**, sulla base dei dati raccolti, comunica a tutte le **sale** il numero totale delle cartelle vendute nella partita e l'ammontare dei premi, di cui al successivo articolo 39. Tali informazioni sono contestualmente riportate su tutti i **terminali di gioco** di tutte le **sale** collegate.
4. Estrazione dei numeri e individuazione della cartella vincente:
 - a. **AAMS** effettua le operazioni di estrazione, comunicando simultaneamente alle **sale** ogni numero estratto;
 - b. i **terminali di gioco** riportano di volta in volta i numeri estratti, almeno i tre numeri immediatamente precedenti e il numero progressivo di estrazione;
 - c. il gioco è interrotto appena il sistema informatico di **AAMS** identifica la cartella vincente in una delle **sale**;
 - d. i **terminali di gioco** riportano l'indicazione della vincita di uno dei premi di cui al successivo articolo 39, le informazioni relative al numero progressivo di estrazione e all'ammontare del premio, nonché i dati identificativi della cartella vincente e della **sala** nella quale si è realizzata la vincita;

Art. 38

Prezzi delle cartelle

1. I prezzi di vendita delle cartelle per partita sono stabiliti da **AAMS** e sono compresi tra un minimo di euro 0,10 ed un massimo di euro 5,00.



*Art. 39
Premi*

1. I premi sono: la cinquina, il bingo, il premio speciale bingo accumulato ed il bingo di sala.
2. La somma da distribuire in premi è costituita dal 58 per cento dell'importo ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle. La ripartizione di tale somma tra i diversi premi è stabilita da **AAMS** nell'ambito dei seguenti valori percentuali riferiti al ricavato dalla complessiva vendita delle cartelle:
 - a. alla cinquina è attribuito un valore compreso tra 1 e 8;
 - b. al bingo è attribuito un valore compreso tra 42 ed 54;
 - c. all'apposito fondo istituito per l'erogazione del premio bingo accumulato, è attribuito un valore compreso tra 2 e 8, oltre agli eventuali residui derivanti dagli arrotondamenti per difetto all'unità di euro dei premi di cui alle lettere a), b) ed e);
 - d. al bingo accumulato è attribuito un valore percentuale del fondo compreso tra 50 e 80. Il bingo accumulato è assegnato in qualsiasi partita, in aggiunta al premio del bingo, al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore al numero soglia. Il numero soglia è definito da **AAMS** ed è compreso tra 32 e 47. **AAMS** può stabilire nel palinsesto un limite, espresso in valore del premio bingo accumulato, e, in ogni partita effettuata oltre tale limite, il premio bingo accumulato è assegnato ai partecipanti al gioco che realizzano il bingo con un numero di palline estratte incrementato di una unità per partita rispetto al numero soglia indicato nel palinsesto.
 - e. al bingo di sala è attribuito un valore compreso tra l'1 e il 10 per cento del venduto in ciascuna **sala**. Il premio è assegnato in ciascuna **sala** al partecipante al gioco che ha realizzato il bingo con un numero di palline estratte uguale o inferiore ad un numero soglia compreso tra 48 e 60, successivamente all'assegnazione dei premi di cui alle lettere a), b) ed eventualmente d), proseguendo la partita. Se il premio non è assegnato nella partita, il suo importo viene aggiunto al bingo di sala della partita successiva. La **sala** in cui è stato assegnato il bingo assegna allo stesso vincitore anche il bingo di sala. Ciascuna **sala**, nella fase iniziale dell'introduzione del **bingo elettronico**, su richiesta di **AAMS**, anticipa al bingo di sala un importo fino a euro 2000.
3. Ciascuna **sala**, su richiesta di **AAMS** nella fase iniziale dell'introduzione del **bingo elettronico**, è obbligata ad anticipare al fondo, di cui al comma 2, lettera c), un importo massimo di euro 4000;

*Art. 40
Pagamento delle vincite*

1. Al termine della partita le **sale** dove sono state vendute le cartelle vincenti procedono all'assegnazione dei premi di cui al precedente articolo 39:
 - a. richiedendo ad **AAMS** l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della **sala**, viene consegnata ai vincitori e costituisce titolo di riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato;
 - b. oppure, su richiesta dei vincitori, incrementando il valore del proprio credito di gioco dell'ammontare del premio.
2. I vincitori possono chiedere alla **sala** la riscossione delle ricevute, di cui al comma 1, lettera a), che avviene con le seguenti modalità:



- a. immediatamente in denaro per importi non superiori ad euro 1000;
 - b. secondo le disposizioni di cui al comma 4 per importi superiori ad euro 1000.
3. Ultimato il gioco, i partecipanti al gioco devono chiedere alla **sala** la riscossione del credito di gioco, di cui al comma 1, lettera b), ancora in loro possesso che avviene con le seguenti modalità:
 - a. immediatamente in denaro per importi non superiori ad euro 1000;
 - b. per importi superiori ad euro 1000, la **sala** richiede ad **AAMS** l'autorizzazione all'emissione di una ricevuta che, debitamente sottoscritta dal rappresentante della **sala**, viene consegnata ai vincitori e costituisce titolo di riscossione. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al credito di gioco che viene riscosso secondo le disposizioni di cui al comma 4.
4. Riscossione di ricevute di importo superiore agli euro 1000:
 - a. La ricevuta contiene tutte le informazioni relative al premio assegnato e viene restituita alla **sala** all'atto della richiesta di riscossione. La richiesta di riscossione da parte del vincitore, che deve fornire nome, cognome e codice fiscale del beneficiario nonché l'indicazione delle modalità di pagamento, che può avvenire attraverso l'emissione di un assegno circolare oppure di un bonifico, è effettuata non oltre sessanta giorni successivi alla data di rilascio del titolo, decorsi i quali il premio è prescritto e viene assegnato al fondo, di cui all'articolo 39, comma 2, lettera c). La **sala** comunica ad **AAMS**, immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, l'avvenuta richiesta di riscossione ed i dati identificativi del beneficiario. Il pagamento è effettuato non prima di dieci giorni dalla richiesta di riscossione. La **sala** annota sulla ricevuta gli estremi del pagamento effettuato e la allega al verbale di gioco. La **sala** ha facoltà di effettuare il pagamento delle vincite prima del termine sopraindicato. I partecipanti al gioco hanno facoltà di richiedere alla **sala** una distinta con i dettagli del gioco effettuato.

Art. 41

Sistema di gestione dei flussi monetari

1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso di **AAMS**, è effettuato da ciascuna **sala**, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, su un conto corrente indicato da **AAMS**. Tale versamento è garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.
2. **AAMS** presta i servizi per la gestione dei flussi finanziari relativi al pagamento dei premi prelevando l'importo versato da ciascuna **sala** su un conto corrente ai fini del versamento a favore delle **sale** nelle quali si sono realizzate le vincite. La **sala** versa sul conto corrente sopraindicato, entro due giorni successivi alla chiusura della giornata di gioco, ad esclusione delle festività e dei sabati, l'importo derivante, per la giornata stessa, dall'applicazione dei valori percentuali di cui all'articolo 39, comma 2, lettere a), b) e c), dedotti i premi pagati in **sala**, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a).
3. Le **sale** versano, sul conto corrente di cui al comma 2, l'importo comunicato da **AAMS** antecedentemente all'attivazione del **bingo nazionale**, a garanzia del pagamento dei premi. L'importo è utilizzato da **AAMS**, in caso di inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2. Tale inadempimento comporta la sospensione della concessione per un periodo non inferiore a sette giorni e, comunque, fino alla data di versamento da parte della **sala** dell'importo a garanzia del pagamento dei premi utilizzato. Se il versamento non è effettuato entro due mesi dalla data del provvedimento di sospensione della concessione e in



caso di ulteriore inadempimento a quanto prescritto al precedente comma 2, è disposta la revoca della concessione ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.

4. I premi non riscossi sono versati sul conto corrente di cui all'articolo 13, comma 2, entro 10 giorni dalla data di prescrizione stabilita ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera a).

Art. 42

Gestione delle Anomalie

1. Le anomalie intervenute in una **sala** che non consentono la trasmissione dei dati di vendita delle cartelle prima dell'orario previsto nel palinsesto, oppure lo scambio tra la **sala** ed **AAMS** delle informazioni relative alla partita, comportano l'esclusione della **sala** dalla partita e il rimborso del valore delle cartelle ai giocatori della **sala** stessa.
2. Le anomalie intervenute in una **sala**, successivamente alla trasmissione dei dati di vendita, che non consentono lo scambio tra la sala ed **AAMS** delle informazioni relative alla partita comportano:
 - a. l'esclusione della **sala** dalla partita, fermo restando l'attribuzione degli eventuali premi già realizzati nella **sala** stessa;
 - b. il rimborso del valore delle cartelle ai partecipanti al gioco;
 - c. il versamento dell'importo di cui all'articolo 41, comma 2.
3. Se le anomalie intervengono in un numero di **sale** superiore al quaranta per cento del totale numero di sale che aderiscono alla partita, la partita è interrotta da **AAMS** e le **sale** procedono al rimborso del prezzo delle cartelle ai partecipanti al gioco.
4. L'esclusione dalla partita, di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicata ai partecipanti al gioco di ciascuna **sala**.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 43

Soluzione delle controversie

1. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 17, del **regolamento di gioco**.

Art. 44

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dalla data che sarà fissata con successivo decreto direttoriale.

Roma, 1° aprile 2004

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giorgio TINO



ALL. 1

All'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
Divisione concessioni gioco bingo
Via della Luce, 34/abis
00153 ROMA

Il sottoscritto _____
nato a _____ (_____) il _____,
rappresentante legale della _____
con sede legale in _____ (_____), Via _____, n. _____,
titolare della concessione n. _____ stipulata in data _____,

chiede

l'autorizzazione a svolgere le funzioni di sala-master di cui all'articolo 16 del decreto direttoriale del _____.

A tal fine dichiara che:

2. il proprio circuito di bingo intersala è costituito da n. _____ sale, e da n. _____ postazioni di gioco;
3. l'attività ha inizio il _____;
4. il referente della sala master per tutte le ore di apertura è: _____

(Nome e cognome, recapito telefonico fisso e mobile, numero di fax, e mail)

e allega la seguente documentazione:

5. descrizione del progetto del sistema utilizzato per il Bingo simultaneo intersala e per il Bingo accumulato intersala;
6. dichiarazioni di partecipazione alle partite di bingo intersala, sottoscritte dai rappresentanti legali delle sale;
7. dichiarazione dell'importo posto a garanzia del pagamento dei premi;
8. l'atto sottoscritto con le sale che partecipano al bingo intersala, con indicazione del rispettivo numero di postazioni di gioco.

_____ addì _____

(firma)



ALL. 2

All'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
Divisione concessioni gioco bingo
Via della Luce, 34/abis
00153 ROMA

Il sottoscritto _____
nato a _____ (____) il _____,
rappresentante legale della _____
con sede legale in _____ (____), Via _____, n. _____,
titolare della concessione n. _____ stipulata in data _____,

DICHIARA

di partecipare al circuito di bingo intersala costituito dalla sala-master della
Società _____, titolare della convenzione di concessione
n. _____ del _____. Il relativo accordo di partecipazione al circuito è trasmesso a codesta
Amministrazione dalla sala-master.

_____ addì _____

(firma)